

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

96/441/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 15 luglio 1996, relativa alla proroga dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa** 1

96/442/PESC:

- ★ **Azione comune, del 15 luglio 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla nomina di un inviato speciale dell'Unione europea nella città di Mostar** 2

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

96/443/GAI:

- ★ **Azione comune, del 15 luglio 1996, adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia** 5

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1996

relativa alla proroga dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa

(96/441/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

considerando che l'azione comune 96/250/PESC⁽¹⁾ adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa si conclude il 25 settembre 1996;

considerando che, sulla base dei risultati finora raggiunti, appare necessario prorogarne l'applicazione fino al 31 luglio 1997,

DECIDE:

Articolo 1

L'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC è prorogata fino al 31 luglio 1997. L'azione comune è soggetta a riesame dopo sei mesi dall'adozione della presente decisione.

Articolo 2

Il sostegno finanziario aggiuntivo per le attività dell'inviato speciale, proporzionato alle necessità future, formerà oggetto di una decisione del Consiglio basata sull'articolo J.11, paragrafo 2, primo trattino del trattato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. L 87 del 4. 4. 1996, pag. 1.

AZIONE COMUNE

del 15 luglio 1996

adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla nomina di un inviato speciale dell'Unione europea nella città di Mostar

(96/442/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

visti gli orientamenti generali impartiti dal Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994,

considerando che il Consiglio europeo di Firenze del 21 e 22 giugno 1996 ha sottolineato l'importanza che annette al processo elettorale a Mostar e alla necessità di un autentico impegno, dei dirigenti recentemente eletti per la riunificazione della città;

considerando che, con il positivo svolgimento delle elezioni locali a Mostar il 30 giugno 1996, ricorrono i presupposti necessari per l'istituzione di un'amministrazione unica, pluri-etnica e duratura, come dichiarato nella decisione 94/790/PESC⁽¹⁾; che l'amministrazione dell'Unione europea della città di Mostar (EUAM) termina il 22 luglio 1996 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del memorandum d'intesa firmato a Ginevra il 5 luglio 1994;

considerando che, per consolidare i risultati conseguiti dall'EUAM e preparare la graduale cessazione delle sue attività nonché per garantire la rapida integrazione di Mostar nelle strutture generali di attuazione della pace in Bosnia-Erzegovina, la presenza dell'Unione europea nella città continua ad essere necessaria in una diversa forma; che il 18 febbraio 1996 le parti locali hanno formulato una richiesta in tal senso; che tale presenza può essere garantita con la nomina di un inviato speciale dell'Unione europea;

considerando che durante il trasferimento delle responsabilità dall'amministratore dell'Unione europea alle autorità locali di Mostar possano essere necessarie misure transitorie atte ad agevolare il completo insediamento dell'amministrazione locale unificata recentemente eletta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1***Obiettivi**

1. L'Unione europea rileva che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del memorandum d'intesa, l'EUAM termina il 22 luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 17. 12. 1994, pag. 2. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/552/PESC (GU n. L 313 del 27. 12. 1995, pag. 1).

2. Al fine di garantire il graduale trasferimento delle responsabilità esercitate dai rappresentanti dell'Unione europea all'amministrazione locale unificata recentemente eletta e conseguire pertanto l'obiettivo di garantire la graduale cessazione dell'attività dell'EUAM nel periodo successivo al 23 luglio 1996 e di durata al più breve possibile e che, comunque, non superi il 31 dicembre 1996, l'Unione europea nomina Sir Martin Garrod suo inviato speciale a Mostar. L'azione dell'inviato speciale avrà inoltre come obiettivo di assicurare la rapida integrazione di Mostar nelle strutture generali di attuazione della pace in Bosnia-Erzegovina.

3. L'Unione europea rileva che le disposizioni del memorandum d'intesa rimangono in vigore e si applicano, mutatis mutandis alla nuova forma assunta dalla presenza dell'Unione europea nella città, ad eccezione delle disposizioni direttamente connesse agli specifici compiti dell'EUAM.

*Articolo 2***Compiti dell'inviato speciale dell'Unione europea**

Sotto l'autorità della presidenza e in collaborazione con la Commissione e ai fini del consolidamento dei risultati sinora conseguiti nel quadro del memorandum d'intesa nonché in conformità dell'accordo di Roma del 18 febbraio 1996, l'inviato speciale dell'Unione europea ha il compito di promuovere:

- la stabilizzazione e il rafforzamento dell'amministrazione unificata recentemente eletta della città di Mostar;
- la libertà di movimento;
- il ritorno dei rifugiati e degli sfollati nelle loro case a Mostar;
- il completamento dei progetti di ricostruzione in corso;
- la protezione dei diritti dell'uomo;
- il consolidamento di un sistema giudiziario unificato ed efficace;
- l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.

*Articolo 3***Durata del mandato e obblighi di informazione**

L'inviato speciale dell'Unione europea:

- è nominato per il periodo successivo al 23 luglio 1996, di durata la più breve possibile e che, comunque, non superi il 31 dicembre 1996;
- stabilisce, di concerto con le autorità locali unificate recentemente elette, un calendario per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- riferisce periodicamente, o ogniqualvolta necessario, al Consiglio ovvero agli organi da esso designati;
- può essere invitato a riferire oralmente sugli sviluppi della situazione, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; e
- può formulare raccomandazioni al Consiglio su misure che l'Unione europea potrebbe intraprendere per conseguire degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2.

*Articolo 4***Uffici dell'inviato speciale e del difensore civico**

1. L'inviato speciale dell'Unione europea è coadiuvato da un numero ridotto di collaboratori compatibile con gli obiettivi ed i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2. I servizi di tali collaboratori sono offerti sulla stessa base di quelli offerti durante il periodo di attività dell'EUAM.

2. A motivo della modifica della natura della presenza dell'Unione europea a Mostar, il difensore civico continua la sua attività per trattare i casi in sospeso al 22 luglio 1996, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9.

*Articolo 5***Disposizioni finanziarie**

1. Tutte le attività e le passività dell'EUAM sono trasferite all'Ufficio dell'inviato speciale alla scadenza del periodo di attività dell'EUAM e sono gestite ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2. Dopo aver assicurato il finanziamento ininterrotto delle attività dell'EUAM che devono essere proseguite dall'Ufficio dell'inviato speciale, quest'ultimo prende chiare decisioni in merito alla destinazione delle rimanenti attività entro la data indicata all'articolo 1, paragrafo 2, secondo precise procedure.

2. Per coprire i costi supplementari connessi al mandato dell'inviato speciale dell'Unione europea, è imputato a carico del bilancio generale delle Comunità europee per il 1996 l'importo di 3 milioni di ecu.

3. Le disposizioni finanziarie previste ai sensi dell'azione comune 94/790/PESC si applicano, *mutatis mutandis*, alle attività dell'Ufficio dell'inviato speciale dell'Unione europea.

*Articolo 6***Finanziamento di un contingente dell'Unione dell'Europa occidentale**

Una volta portati a termine i compiti dell'unità di polizia dell'UEO di cui all'articolo 13 del memorandum d'intesa, l'Unione europea è disposta, se necessario, a finanziare la presenza permanente a Mostar, in base alle condizioni convenute per il periodo di attività dell'EUAM e secondo le intese di dettaglio con le parti locali, di un contingente limitato dell'UEO le cui funzioni tendono a divenire di consulenza e di formazione. Tale finanziamento è a carico del bilancio dell'inviato speciale ed è limitato al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 7***Revoca**

L'inviato speciale rende noto alle parti locali che il Consiglio si riserva di revocare in qualsiasi momento il suo mandato come pure la presenza dell'Unione europea a Mostar qualora reputi che le parti locali non adempiano gli obblighi risultanti dal memorandum d'intesa o non diano prova di un autentico impegno a favore della riunificazione della città e di cooperazione con l'inviato speciale.

*Articolo 8***Archivi e registro**

Al termine o alla revoca del mandato dell'inviato speciale, il registro e gli archivi dell'EUAM e dell'inviato speciale sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

*Articolo 9***Disposizioni transitorie**

1. A titolo di agevolazione, l'inviato speciale è abilitato ad esercitare i poteri precedentemente esercitati dall'amministratore dell'Unione europea, fintanto che ciò gli sia richiesto dalle parti locali.

2. Le decisioni prese dall'inviato speciale nel periodo di cui al paragrafo 1 sono soggette a riesame da parte del difensore civico come previsto all'articolo 7 bis del memorandum d'intesa per quanto concerne le decisioni dell'amministratore dell'Unione europea.

*Articolo 10***Disposizioni finali**

1. La presente azione comune entra in vigore alla data della sua adozione.
2. Essa termina il 31 dicembre 1996 salvo decisione contraria del Consiglio a norma del paragrafo 4.
3. Essa prende effetto il 23 luglio 1996 a condizione che la presidenza e l'inviato speciale abbiano preliminarmente informato il Consiglio di aver constatato che le parti locali si impegnano ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2 e non hanno sollevato alcuna obiezione in merito alla funzione dell'inviato speciale né alla prosecuzione delle mutatis mutandis di determinate disposizioni del memorandum d'intesa, come specificato all'articolo 1, paragrafo 3.
4. Sulla base di una relazione dell'inviato speciale, il Consiglio riesamina l'attuazione della presente azione

comune entro il 30 settembre 1996 al fine di decidere se, alla luce del ritmo cui procede la graduale cessazione dell'attività dell'EUAM, l'azione comune debba essere terminata prima della data di cui al paragrafo 2.

*Articolo 11***Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 15 luglio 1996

adottata dal Consiglio a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia

(96/443/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea,

vista l'iniziativa del Regno di Spagna,

considerando che gli Stati membri considerano una questione d'interesse comune la fissazione di norme per l'azione contro il razzismo e la xenofobia, segnatamente ai sensi dell'articolo K.1, punto 7 del trattato;

considerando le conclusioni sul razzismo e la xenofobia adottate dai Consigli europei del 24-25 giugno 1994 a Corfù, del 9-10 dicembre 1994 a Essen, del 26-27 giugno 1995 a Cannes e del 15 e 16 dicembre 1995 a Madrid;

considerando che la commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia, istituita dal Consiglio europeo di Corfù, ha adottato delle raccomandazioni;

considerando che, malgrado gli sforzi intrapresi negli ultimi anni dagli Stati membri, i reati di stampo razzista e xenofobo sono in continuo aumento;

preoccupati per le differenze esistenti tra talune legislazioni penali per quanto riguarda le sanzioni di determinati comportamenti razzisti e xenofobi che ostacolano la cooperazione giudiziaria internazionale,

riconoscendo la necessità della collaborazione internazionale di tutti gli Stati, compresi quelli che non sono confrontati nel loro territorio al fenomeno del razzismo e della xenofobia, onde evitare che gli autori di tali reati sfruttino le divergenze esistenti tra le legislazioni penali degli Stati applicabili alle attività di stampo razzista e xenofobo e si spostino da un paese all'altro per eludere i procedimenti penali o l'esecuzione delle pene, continuando così a svolgere impunemente tali attività,

rammentando che il diritto alla libertà d'espressione impone doveri e responsabilità, segnatamente quello del

rispetto dei diritti altrui, come previsto all'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, delle Nazioni Unite, del 19 dicembre 1966,

decisi, nella fedeltà alla tradizione umanitaria comune, a garantire in modo particolare l'osservanza degli articoli 10 e 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,

desiderosi di proseguire i lavori nell'ambito del titolo VI del trattato iniziati nel 1994 sugli aspetti penali della lotta contro il razzismo e la xenofobia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

TITOLO I

- A. Per facilitare la lotta contro il razzismo e la xenofobia ciascuno Stato membro si impegna, secondo la procedura prevista al titolo II, ad assicurare un'effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui seguenti comportamenti e, se necessario ai fini di detta cooperazione, o a fare in modo che tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali o, in mancanza di tali sanzioni e in attesa dell'eventuale adozione delle disposizioni necessarie, a derogare al principio della duplice imputazione per tali comportamenti:
- a) l'istigazione pubblica alla discriminazione, alla violenza ed all'odio razziale nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale gruppo definito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all'origine nazionale o etnica;
 - b) l'apologia pubblica, a fini razzisti o xenofobi, dei crimini contro l'umanità, e delle violazioni dei diritti dell'uomo;

- c) la negazione pubblica dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 aprile 1945, qualora comprenda un comportamento sprezzante e degradante nei confronti di un gruppo di persone definito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all'origine nazionale o etnica;
- d) la diffusione e la distribuzione pubbliche di scritti, immagini o altri mezzi che contengono espressioni razziste o xenofobe;
- e) la partecipazione ad attività di gruppi, organizzazioni o associazioni che implicano discriminazione, violenza e odio razziale, etnico o religioso.
- B. In caso di inchieste e/o procedimenti relativi ai reati basati sui comportamenti di cui al punto A, ciascuno Stato membro migliora, in conformità del titolo II, la cooperazione giudiziaria nei seguenti settori e prende le misure necessarie per:
- a) il sequestro e la confisca di scritti, di immagini o di altri mezzi contenenti espressioni razziste o xenofobe, destinati ad essere diffusi pubblicamente, non appena proposti al pubblico nel territorio di uno Stato membro;
- b) il riconoscimento che i comportamenti di cui al punto A non dovrebbero essere considerati reati politici che giustificano il rifiuto di accordare la possibilità di una domanda di assistenza giudiziaria;
- c) la trasmissione di informazioni a un altro Stato membro per consentirgli di avviare, conformemente alle sue disposizioni giuridiche, procedimenti giudiziari o di confisca, qualora in uno Stato membro vengano scoperte scorte di scritti, immagini o altri mezzi contenenti espressioni razziste o xenofobe destinati ad essere distribuiti o diffusi pubblicamente in un altro Stato membro;
- d) l'istituzione di punti di contatto negli Stati membri incaricati della raccolta e dello scambio di informazioni utili alle indagini e ai procedimenti per i reati basati sui comportamenti di cui al punto A.
- C. Nessun elemento della presente azione comune può essere interpretato in modo tale da pregiudicare gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù degli strumenti internazionali elencati in appresso. Gli Stati membri pongono in atto la presente azione comune in conformità di tali obblighi e le definizioni

ed i principi in essi contenuti serviranno loro da riferimento al momento stesso di tale attuazione:

- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;
- la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sul delitto di genocidio del 9 dicembre 1948;
- la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 7 marzo 1966;
- le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i relativi protocolli I e II del 12 dicembre 1977;
- le risoluzioni 827(93) e 955(94) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995⁽¹⁾, relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, in caso di procedimenti penali relativi ai comportamenti di cui al punto A, qualora vengano citati testimoni in un altro Stato membro.

TITOLO II

Ciascuno Stato membro presenta proposte adeguate per l'attuazione della presente azione comune, affinché siano esaminate dalle autorità competenti nella prospettiva della loro adozione.

Il Consiglio valuta entro la fine del giugno 1998 se gli Stati membri abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti a titolo della presente azione comune, tenuto conto delle dichiarazioni ad essa allegate.

La presente azione comune e le dichiarazioni allegate, che sono state approvate dal Consiglio e che lasciano impregiudicata l'applicazione della presente azione comune negli Stati membri diversi da quelli cui esse si riferiscono, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1996.

Per il Consiglio
Il Presidente
D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 5.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI CUI AL TITOLO II

1. Dichiarazione della delegazione greca sul titolo I.B, lettera b)

«La Grecia interpreta il titolo I, punto B, lettera b) alla luce delle disposizioni della costituzione vigente nel suo paese che vietano qualsiasi azione nei confronti delle persone perseguite per motivi politici.»

2. Dichiarazione della delegazione francese sul titolo I.C, quinto trattino

«La Francia sottolinea che il Protocollo I dell'8 giugno 1977, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, non è opponibile al suo paese in quanto non l'ha ratificato né firmato e che questo strumento non può essere considerato l'espressione del diritto consuetudinario internazionale applicabile nei conflitti armati.»

3. Dichiarazione della delegazione del Regno Unito sul titolo I

«La delegazione del Regno Unito dichiara che, ai fini dell'applicazione dell'azione comune da parte del suo paese e tenuto conto delle norme e dei principi generali del suo diritto penale, il Regno Unito applicherà il titolo I, punto A, lettere da a) ad e), e i relativi riferimenti, solo se il comportamento è minaccioso, vessatorio od insultante e se è determinato dall'intento di fomentare l'odio razziale o se può essere così interpretato.

Ciò significherà, conformemente al titolo I, punto B ed al titolo II, che le autorità competenti del Regno Unito potranno ricercare e sequestrare nel Regno Unito scritti, immagini o altro materiale destinati ad essere diffusi in un altro Stato membro e che potrebbero incitare all'odio razziale.

Qualora si pongano problemi nell'applicazione della presente dichiarazione, il Regno Unito si consulterà con lo Stato membro interessato al fine di risolverli.»

4. Dichiarazione della delegazione danese sul titolo I

«La delegazione danese dichiara che, ai fini dell'applicazione dell'azione comune da parte del suo paese e tenuto conto delle norme e dei principi generali del suo diritto penale, la Danimarca applicherà il titolo I, punto A, lettere da a) ad e), e i relativi riferimenti, solo se il comportamento è minaccioso, insultante o degradante.»
